

Febbraio 2019

Informazione ai lavoratori – Un obbligo del Datore di Lavoro

Tra i principali obblighi in carico al Datore di Lavoro vi è l'informazione ai lavoratori di cui riportiamo un breve estratto:

1) Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2) Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

[...]

4) Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

E' caldamente raccomandato provvedere sempre a formalizzare l'avvenuta informazione dei lavoratori tramite una verbalizzazione che riporti almeno i seguenti elementi: la data del corso; i contenuti trasmessi; la durata effettiva; il nominativo del docente (con firma); riferimenti relativi verifica della comprensione da parte dei lavoratori; firma dei lavoratori partecipanti.

Dichiarazione di rispondenza – Documento sostitutivo della Dichiarazione di Conformità (obbligatoria per tutti gli impianti elettrici)

La Dichiarazione di Rispondenza viene introdotta dal D.M. 37/08 ed è un documento che



sostituisce la Dichiarazione di Conformità (**documento obbligatorio per tutti gli impianti elettrici**), con lo scopo di andare a sanare, dal punto di vista documentale, gli impianti in cui la Dichiarazione di Conformità non sia presente o più disponibile.

Gli impianti per i quali si vuole produrre la dichiarazione di rispondenza devono essere realizzati secondo i criteri de "La Regola dell'Arte", e che quindi rispettano:

- la legislazione vigente;
- la normativa tecnica di settore;
- le regole di "perizia" (il cui impiego si impone sempre in rapporto a ciascun impianto le cui particolarità devono sempre essere valutate dal professionista con attenzione al singolo caso);
- i requisiti essenziali di sicurezza secondo cui: "gli impianti sono installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare le persone, gli animali e le cose da tutti i rischi di natura elettrica, chimica, termica e meccanica",

Il D.M. 37/08, all'art. 7 comma 6 e all'art. 8 comma 3, prevede che il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza sia possibile qualora vi sia almeno una delle seguenti le seguenti condizioni:

- quando non sia stata prodotta, o non sia reperibile, la Dichiarazione di Conformità, per gli impianti realizzati nel periodo compreso tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008;
- quando, per impianti realizzati nel periodo compreso tra 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008, la Dichiarazione di Conformità non sia stata rilasciata, oppure sia stata rilasciata ma priva di almeno uno dei requisiti essenziali a suo tempo previsti dalla legge;
- per l'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica o per una richiesta di aumento di potenza della fornitura di energia elettrica per gli impianti (sprovvisti di Dichiarazione di conformità) realizzati nella fascia temporale compresa tra il 13 marzo 1990 ed il 26 marzo 2008 (art.8 comma 3 D.M. 37/2008).

La Dichiarazione di Rispondenza può essere rilasciata da un professionista che deve essere in possesso di regolare iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, avendo esercitato la professione per almeno 5 anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la Dichiarazione di Rispondenza.

Bando ISI – Rinnovati anche per il 2019 i finanziamenti dall'INAIL

Anche per il 2019 è stato rinnovato il bando ISI per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono ammessi a contributo:

- Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1);
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3);
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4);
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

Le informazioni complete sono presenti sul sito ufficiale dell'[INAIL](http://www.inail.it).

Collaborazione AT Ambiente – IPI

AT AMBIENTE Srl vi ricorda che oltre ai servizi tradizionali relativi al settore sicurezza ed ambiente svolge in collaborazione con IPI anche:

- Industria 4.0;
- Verifiche mezzi di sollevamento;
- Verifiche impianti a pressione;
- Verifiche impianti elettrici;
- Verifiche ascensori;
- Certificazioni di prodotto (direttive Europee 2004/42/CE, 2014/68/UE, 2014/33/UE);
- Energy Management;
- Efficientamento Energetico;
- Consulenza Energetica;
- Sistemi Gestione Energetica;
- Certificati Bianchi;
- Meccanismi Incentivanti;
- Life Cycle Analysis

Per qualsiasi informazione siamo a Vostra disposizione al 334/8489156 (Rif. Sig. Suriano Mattia).

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO

